Viaggiando attraverso la storia bovesana

SESTO CENTENARIO DEL COMUNE DI BOVES

- a cura del Prof. Mario Martini (1ª parte) -

Seicento anni or sono Boves entrava a far parte del Ducato di Savoia. L'avvenimento merita di essere ricordato perché segna l'ingresso della Comunità bovesana in un processo storico che si concluse all'inizio di questo secolo con l'Unità nazionale. Inoltre la "Convenzione" sottoscritta dal principe Amedeo di Acaja costituisce l'atto di nascita del nostro Comune e sancisce la promozione dei suoi abitanti dal ruolo di sudditi a liberi cittadini soggetti di diritto civile.
Questo giornale, allo scopo di offrire ai lettori la possibilità di rievocare questa importante data, ritiene opportuno pubblicare il testo integrale del documento tradotto dal latino dal nostro collaboratore, professore e storico Mario Martini.

Tenore delle immunità concesse al Comune di Boves per la sottomissione ai Savoia.
Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, della gloriosa Vergine Maria sua madre e di tutta la Corte Celeste. Amen.
Nell'anno 1396 dalla nascita del Signore nostro Gesù Cristo, indizione quarta, il 27 del mese di agosto, nel castello di Porta Fibelona della città di Torino e precisamente nella camera Cubicolare dell'Illustrissimo Signor Principe, sono presenti gli egregi e saggi Signori Filippo Simeone de Balbis di Chieri, il militare Tomeyno Borgese, Ribaldino Benti dottore in legge, cittadini di Torino; Maurico e Ribaldo Condomini di Rivalta, Antonio di Gorzano, Pietro e Cristoforo di Massarano, Francesco di Chignino, Tristano di Cavoretto, Merlono Duca di Moncalieri Domicelis, e numerosi altri testimoni a ciò appositamente chiamati e convocati.
Ad onore di Dio Onnipotente, a lode dell'Illustrissimo e Magnifico Principe e Signore Amedeo di Savoia Principe di Acaia, Signore della città di Mondovì, e per la pace, la tranquillità e la prosperità dei cittadini della Comunità di Boves.
Il sopracitato Principe e Signore Amedeo di Savoia Principe di Acaia, Signore della Città di Mondovì, prendendo in giusta considerazione la fedele e costante osservanza dei patti che gli uomini, gli abitanti e la Comunità di Boves hanno dimostrato verso lo stesso Principe;
con l'intento che i medesimi uomini e la Comunità di detto Comune di Boves e i loro successori possano continuare a godere di gratuiti favori;
volendo ricompensarli in quanto degni e benemeriti per la loro fedeltà e costante rispetto dei patti;
decide di concedere loro favori e più ampie libertà, in modo che quanti maggiori benefici e più ampie elargizioni da lui ottengono, tanto più si dimostrano pronti all'ossequio e alla fedeltà.

Il Principe concede le sottoscritte libertà, grazie, convenzioni e patti, con piena consapevolezza, senza aver subito pressioni e senza ombra di inganno, in risposta alle umili suppliche dei provvidi e fedeli sudditi Bertino Cerra e Giovanni Pertoneio Sindaci di Boves, e in quanto tali interpreti delle suppliche e delle richieste dei singoli abitanti di Boves, come risulta dal pubblico strumento redatto dal pubblico notaio di Boves Antonio Cravesano il 21 agosto del presente anno.
Gli stessi Sindaci agiscono con l'autorità che loro deriva dalla carica sindacale e in rappresentanza e nell'interesse di tutta la Comunità Bovesana; ed il Principe, quanto con essi pattuì, conferma, ratifica, approva ed omologa.
Si dà atto che le concessioni di libertà, i patti e le convenzioni sono state in precedenza ultimate, discusse a lungo, concordate ed opportunamente messe in ordine con la collaborazione dei Sindaci ed in Boves, dall'egregio e potente nobiluomo Onorato de Boleris, condomino di Demonte e di Roccasparvera, in nome ed in rappresentanza del Signor Principe, nella forma che segue.

* * *

I) Tutti i singoli uomini residenti attualmente ed in avvenire nel detto luogo di Boves, sono tenuti ad essere e devono continuare ad essere e a dover essere e a voler essere in perpetuo uomini fedeli e di sicura fedeltà nei riguardi del Signor Principe, dei suoi eredi e di tutti i successori, con esclusione di altri Signori, come ad unico Signore, alle seguenti pattuite condizioni: Il Comune di Boves non sarà mai obbligato a sottostare o in qualsiasi modo ad obbedire alla giurisdizione e al comando di alcun altro Signore o annesso ad altro territorio; anzi sarà Comune autonomo, alle dirette dipendenze del sopracitato Signore Principe e dei suoi eredi e successori. Il Signor Principe ed i predetti suoi eredi e successori si obbligano a tenere questa Villa di Boves sotto il loro dominio, a difenderla in perpetuo, a non venderla mai, nè donarla, rimetterla, pignorarla o, in qualsiasi altro modo, trasferirla e alienarla nelle mani di qualcun

altro se non come sopra è stabilito, a meno che ciò avvenga per volontà dei Bovesani. In caso contrario detta vendita, donazione, pignoramento e alienazione non valgono, ma di fatto e di diritto sono nulle, inefficaci e di nessun valore...[1]

II) I Bovesani e i residenti in Boves sono franchi, e liberi e immuni da ogni frode, taglia, (...) imposizioni, gabelle, dazi, pedaggi, angherie e da ogni altra qualsiasi imposizione, tanto reale che personale, nei prossimi dieci anni venturi, fatta eccezione per gli oneri derivanti dal passaggio dell'esercito e per le cavalcate del predetto Signor Principe e dei suoi successori. Trascorsi i predetti dieci anni gli Uomini e la Comunità di Boves nel giorno di Natale verseranno al predetto Principe e ai suoi eredi e successori un fiorino di buon oro genuino per ogni famiglia di Boves e del suo territorio, fatta eccezione per le famiglie povere che non posseggono beni immobili e che pertanto non sono tenute a pagare.

III) Nessun Bovesano o residente in Boves potrà essere citato o, in qualsiasi modo, costretto per una causa civile o penale, a rispondere o a comparire o ad essere giudicato davanti ad un giudice fuori Boves: se ciò capitasse la citazione o l'imposizione sarà nulla di diritto, e ogni sentenza sarà nulla, e le pene che ne conseguono saranno nulle di fatto e di diritto, e di nessun valore, fatta eccezione per le cause di appello che dovranno essere definite e concluse davanti allo stesso Signor Principe o al suo Consiglio.

IV) Gli uomini di Boves dovranno eleggere ogni anno, tre mesi prima della scadenza del mandato del Vicario di detto luogo, tre uomini liberamente scelti tra gli abitanti del territorio del Signor Principe e notificare i loro nominativi al Signor Principe entro i successivi quindici giorni. In Signor Principe od un suo luogotenente sceglieranno, a loro piacimento, uno dei tre per la carica di Vicario. Colui che sarà eletto e confermato ed ordinato Vicario di detto luogo, manterrà l'incarico per un solo anno: nessun Vicario nè alcuno del suo seguito potrà tornare a ricoprire lo stesso incarico se non saranno trascorsi quattro anni dal compimento del precedente, a meno che non venga rieletto dalla maggioranza dei Consiglieri. Detto Vicario di Boves durante il suo mandato è tenuto ad esercitare il proprio ufficio nel rispetto dei capitoli e degli ordinamenti di quel Comune, tanto di quelli esistenti quanto di quelli da farsi col consenso del Signor Principe, e secondo le buone consuetudini locali. Nei casi non previsti dai capitoli e dalle consuetudini il Vicario si richiamerà al diritto comune.

V) Detto Signor Principe e i suoi eredi e successori dovranno avere un notaio che registri gli atti delle cause civili e criminali di detto luogo di Boves. Il Consiglio e la Comunità di Boves possono a loro volta avere un notaio che registri i danni e le pene riguardanti gli uomini e la Comunità di Boves e gli atti relativi; il notaio della Comunità dovrà essere bovesano.

VI) Il Vicario di Boves deve reggere il suo vicariato per un anno e la Comunità gli deve concedere la retribuzione mensile complessiva, per lui e per i suoi collaboratori, di tre fiorini d'oro, ai quali dovranno aggiungersi ogni anno i sei fiorini d'oro che, come è consuetudine, gli devono versare gli abitanti di Brusaporcello.

VII) Il Vicario ed i suoi collaboratori, al termine del loro mandato, dovranno stare in sindacato per otto giorni consecutivi per rendere conto del loro operato a chiunque lo richieda nei modi dovuti e dovranno rispondere in solido. E sia obbligato detto Vicario a rispondere in solido, per sé e per i suoi collaboratori, secondo quanto sarà stabilito dal suo immediato successore, senza possibilità di appello.

VIII) Scaduto il termine di un anno, in attesa che il successore assuma l'incarico, per evitare che il Comune rimanga senza Vicario, il Signor Principe manderà un Rettore col compito di reggere e governare il Comune fino all'arrivo del nuovo Vicario.

(fine prima parte)

(1) Seguono quattro righe di difficile interpretazione.

Viaggiando attraverso la storia bovesana

SESTO CENTENARIO DEL COMUNE DI BOVES

- a cura del Prof. Mario Martini (2ª parte) -

Prosegue, e si conclude, la rievocazione del sesto centenario della fondazione del Comune di Boves, nel testo del documento storico, nella traduzione del Prof. Mario Martini.

IX) Tutte le proprietà che un tempo appartenevano al Castello di Boves spettano di pieno diritto alla Comunità di Boves. La stessa Comunità è mantenuta in possesso delle sue proprietà che il Signor Principe ed il Vicario devono difendere fino a cognizione di causa; eventuali concessioni in contrario fatte dal Signor Marchese di Monferrato sono considerate nulle di diritto, tenendo comunque presente che la stessa Comunità deve rispondere in presenza del Signor Principe o di un suo delegato a qualunque persona vanti un diritto su di tali proprietà.

X) I bovesani ed i residenti in Boves non sono tenuti ad ubbidire ad alcun ufficiale se non al Vicario e ai suoi collaboratori, al Giudice Generale e al Capitano che il Signore riterrà opportuno inviare in quel Comune. E in detto Comune di Boves nessun altro ufficiale può svolgere un compito specifico se non il Giudice delle cause civili e criminali inviato dal Principe o dal suo Consiglio.

XI) Ai bovesani o ai residenti in Boves non può essere imposto nessun gravame reale o personale per le proprietà che hanno o che potranno avere nel territorio di Brusaporcello: essi infatti continuano ad avere tali proprietà, a farne uso e a fruirne, e a trasportare i loro frutti in Boves come era consuetudine al tempo del regime del Marchese di Monferrato, salvo tuttavia il diritto di coloro che sollevano obiezioni ai quali il Signor Principe dovrà rendere giustizia.

XII) La Comunità di Boves è autorizzata a darsi nuovi capitoli e ordinamenti ed anche a modificarli; può stabilire delle riserve o, bandite, ripristinarne altre, senza peraltro intaccare i diritti del Signor Principe e dei suoi successori; può cambiare in tutto o correggere in parte le multe e stabilire nuove pene e, a sua discrezione, aumentare in tutto o in parte quelle esistenti, purché lo faccia in presenza e con l'autorizzazione del Signor Vicario o del Rettore di Boves.

I capitoli, gli ordinamenti, la costituzione di riserve e il loro annuallamento, le riforme, tanto fatte che da farsi, sono e si considerano approvati e confermati dal Signor Principe e dai suoi eredi "ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc", purché siano fatti senza pregiudicare il prestigio e i diritti del Signor Principe e dei suoi successori. Se invece contrasteranno con gli interessi del Principe si considerano come non fatti e privi di valenza giuridica.

XIII) Nessuno, qualunque sia la sua condizione, osi e presuma di poter fare legna o di pascolare nel territorio di Boves, a meno che si tratti di un bovesano o di un residente in Boves e fatti salvi i diritti degli altri.

XIV) Il Signor Principe ed i suoi eredi e successori sono tenuti e devono salvare, difendere e garantire i diritti ed il territorio dei bovesani contro qualunque persona, Comunità e confinante, indebitamente e ingiustamente intenzionato ad usare la violenza nei confronti dei bovesani.

XV) I prodotti, le merci e gli animali, previo parere favorevole del Vicario e di quattro uomini eletti dal Consiglio comunale, possono essere liberamente esportati fuori Boves e trasferiti in qualsiasi luogo e territorio, senza limitazioni per alcun territorio, purché la predetta Villa abbia prodotti, merci e animali a sufficienza. Restano rigorosamente esclusi i territori dei nemici di detto Signor Principe, dei suoi eredi e successori, verso i quali nessun bovesano potrà esportare dette mercanzie.

XVI) I Campari del territorio di Boves possono riscuotere il diritto di camparia da tutte le persone che hanno proprietà in detto territorio.

XVII) Alla comunità del predetto luogo di Boves spettano di pieno diritto i mulini, i fornai e tutti i diritti di derivazione delle acque, esistenti oppure da stabilirsi ed anche gli oneri, le gabelle, i pedaggi (...) e anche tutti i banni, le pene e le multe civili e criminali inferiori a sessanta soldi astesi correnti, fatta unica eccezione per i banni e le pene inflitte per i reati di perdizione, omicidio, adulterio, incendio, percosse fatte con la spada che provocano spargimento di sangue, per i reati di grassazione e (...) che comportano una pena personale, per i reati di furto e per gli altri banni che si devono imporre per fatti di sangue e per tutte le pene e i banni che superano i sessanta soldi astesi: queste pene e banni spettano di diritto al Signor Principe e ai suoi successori. Inoltre detto Signor Principe ha diritto alla decima parte dei redditi dei mulini, dei forni e degli opifici predetti: naturalmente il Principe è tenuto a intervenire per la decima parte delle spese ad essi connesse, le quali spese vengono trattenute sulla decima parte del reddito a lui spettante.

Le pene e i banni eccedenti i sessanta soldi astesi spettano all'Illustrissimo Signor Principe, con l'eccezione delle pene e banni riferiti a danni causati alla proprietà forestale che spettano interamente al Comune.

XVIII) Considerato che uomini di Peveragno vennero un tempo e precisamente all'epoca del dominio del Marchese

di Monferrato, senza un giustificato motivo, a compiere una scorreria nel territorio di Boves ed in tale occasione hanno ucciso dieci tra i più stimati uomini di Boves, i bovesani non potranno essere costretti a fare la pace con i peveragnesi, a meno che non lo decidano di loro spontanea volontà.

XIX) Detti uomini di Peveragno in nessun modo osino o presumano venire in Boves, o sul territorio di detto luogo, e transitare nei confini di detto luogo se non per raggiungere altri luoghi per pubbliche vie, sotto pena da stabilirsi da detti uomini di Boves. Le pene imposte contro quelli di Peveragno, devono essere osservate inviolabilmente dal predetto Signor Principe e dai suoi eredi e successori e devono essere applicate in solido dal medesimo Signor Prinicpe e dai suoi successori.

XX) Le franchigie, le libertà e tutti gli atti a favore della Comunità bovesana sono e si intendono concessi dal Signor Principe e dai suoi eredi anche agli abitanti di Brusaporcello.

XXI) Le monete correnti di qualsiasi genere che si spendono in Boves e Brusaporcello, hanno lo stesso valore di quelle di Mondovì e di Cuneo.

XXII) Qualora nel presente atto, solennemente stipulato tra il Signor Principe che agisce per se stesso e per i suoi eredi e successori, e i Sindaci Bertino Cerra e Giovanni Pottoneri (sic) che agiscono in quanto tali in nome della Comunità di Boves e delle persone che abitano ed abiteranno in avvenire in detta località, fosse stata dimenticata qualche clausola particolare, gli uomini di Boves potranno richiedere che venga aggiunta ai precedenti capitoli.
Qualora su tale richeista di aggiunte dovesse sorgere qualche controversia o discussione, dovrà essere chiarita entro un anno dagli egregi Signor Antonio ed Onorato de Boleris, in rappresentanza del Principe, e da due uomini eletti dal Consiglio di Boves, come fu promesso dal sopracitato Onorato alla Comunità di Boves.